

Ordinanza n° 497**IL DIRIGENTE del SETTORE VIABILITÀ e TRASPORTI**

Premesso che durante i trascorsi periodi invernali si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade provinciali, da parte degli autoveicoli non muniti di mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali;

Premesso inoltre che, in tali evenienze occorre vietare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombrò neve;

Ritenuto che, ai fini della tutela prioritaria della pubblica incolumità è necessario prescrivere, per tutti gli autoveicoli definiti dall'art.n.54 del CdS, di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero che siano muniti a bordo di idonei mezzi antidrucciolevoli, lungo tutta la rete viaria provinciale di competenza;

Visti gli artt. 5 comma 3° e 6 comma 4° lettera e) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), come modificato dall'art.n.1 della Legge n.120 del 29/07/2010;

Vista la Nota del Presidente della Provincia di Varese Prot.n.37758/21194-P del 21/07/1998;

ORDINA

L'istituzione, nel periodo compreso tra il **15 novembre** ed il **15 marzo di ogni anno solare**, relativamente agli autoveicoli definiti all'art.n.54 del C.d.S., dell'obbligo di circolare su tutte le strade provinciali di competenza, per Legge, della Provincia di Varese, con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antidrucciolevoli (catene) adeguati allo stesso tipo di veicolo.

Tali obblighi assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

A norma dell'art.n.3 comma 4° della L.241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art.n.37 comma 3° del D.Ls n°285/92 (Nuovo Codice della Strada) sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.n.74 del D.P.R. n°495/92.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica verticale regolamentare (Fig. II 300 art.n. 135 Reg. CdS), prevista dal vigente Codice della Strada (D.Ls n°285/92) e connesso Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n°495/92), a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale di Varese.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.n.12 del vigente Codice della Strada (D.Lvo 30/04/1992 n°285).

In base a quanto sopra istituito, la presente ordinanza costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole (ai sensi dell'art.n.7 comma 3° del CdS - DLvo n°285/92) propedeutico all'eventuale adozione di similari ordinanze da parte dei Sindaci che intendano disporre lo stesso obbligo lungo le strade nei loro centri abitati.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Damiano Bosio)